

ATTO COSTITUTIVO



I sottoscritti soci fondatori

- ANDREA CERRATO

nat* a_TORINO_ il _15/02/1994_ residente a_CHICAGO_in Via__5200 SOUTH BLACKSTONE AVENUE,
APT 1200__
codice fiscale_CRRNDR94B15L2190__

- MARCO FELICI

nat* a_ORVIETO (TR)__ il _19/03/1993_ residente a_VITERBO__ in Via__STRADA S.BARBARA 9/F__
codice fiscale__FLCMRC93C19G148B__

- FRANCESCO FILIPPUCCI

nat* a_ROMA__ il _21/06/1993__ residente a_ROMA_in Via__DELL'ALPINISMO 24__
codice fiscale__FLPFNC93H21H501N__

- GIULIA GITTI

nat* a_BRESCIA_ il _28/04/1993_ residente a_MILANO__ in__CORSO DI PORTA VITTORIA 13__
codice fiscale__GTTGLI93D68B157P__

- CECILIA MARIOTTI

nat* a_VOGHERA (PV)__ il _05/05/1993__ residente a_MILANO_in Via__SAN MANSUETO 4__
codice fiscale__MRTCCL93E45M109U__

- MARCO GUIDO PALLADINO

nat* a_MONCALIERI (TO)_ il _06/10/1993_ residente a_TORINO_in C.so_Tassoni 25__
codice fiscale__PLLMCG93R06F335M__

- MATTEO SARTORI

nat* a_TRENTO_ il _04/03/1993_ residente a_LEVICO TERME (TN)_in_STRADA PROVINCIALE PER
VETRIOLO 64__
codice fiscale__SRTMTT93C04L3780__

- FRANCESCA VIOTTI

nata a_COMO__ il _31/12/1993_ residente a_SARONNO (VA)__ in Via_LEOPARDI 15__
codice fiscale__VTTFNC93C71C933S__

- ALESSANDRO ZONA MATTIOLI

nat* a_MILANO_ il __7/05/1993_ residente a_BRESCIA__ in Via_ DEL GOLETTO 44__
codice fiscale__ZNMLSN93E07F205H__

convengono quanto segue

1) Con decorrenza di ogni effetto da oggi 27/09/2017, è costituita l'Associazione Tortuga. Le spese di costituzione, di ammontare complessivo di € (200,00€), sono imputate al rendiconto del primo anno di attività.

2) Il primo anno sociale avrà termine il 31/12/2017.

3) La sede sociale è sita in via San Mansueto 4, 20136 Milano.

4) Regolano i rapporti fra gli associati le disposizioni dell'atto costitutivo, così come integrate dallo statuto sociale.

5) L'Associazione ha per scopo influenzare dibattito pubblico e *policy-makers* tramite attività di ricerca ed analisi volte alla pubblicazione di articoli rigorosi ma accessibili, alla collaborazione con *stakeholders* della cosa pubblica (pubblici, privati ed appartenenti al terzo settore) ed alla organizzazione di eventi di confronto, con esclusione dell'esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.

L'Associazione ha durata illimitata, è apartitica e non ha finalità di lucro.

Risulta essere in ogni caso esclusa la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione. L'associazione non ha scopo di lucro e deve considerarsi, ai fini fiscali, ente non commerciale ai sensi degli artt. 143-150 del DPR n. 917 del 22 dicembre 1986.

6) L'assemblea dei soci fondatori nomina quali componenti del consiglio direttivo:

- Presidente
 - Francesco Filippucci
- Vicepresidente
 - Matteo Sartori
- Segretario e tesoriere
 - Giulia Gitti
- Consiglieri
 - Francesco Armillei
 - Lodovico Bianchi
 - Andrea Chiantello
 - Marco Palladino
 - Giordana Vicidomini
 - Francesca Viotti
 - Alessandro Zona
 - Davide Zufacchi

Tutti attestano la mancanza di cause di incompatibilità e accettano la carica.

7) Il presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell'associazione presso le autorità competenti.

8) L'iscrizione all'associazione, subordinata all'accettazione da parte del Consiglio direttivo e all'assolvimento degli obblighi previsti dallo statuto, comporta il diritto alla partecipazione effettiva alla vita associativa, con esclusione di qualsiasi limite temporaneo.

Milano, 6 Ottobre 2017



06 OTT. 2017

AGENZIA DELLE ENTRATE
DP I MILANO - UT Milano 1

Registrato in data 06/10/2017 Serie 3 N. 8323
Con € 200,00 (Duecento/00/)

Per DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE

Olga Rita Lotti
FUNZIONARIO

[Signature]

[Signature]
[Signature]

[Signature]
[Signature]

Andrea Comata

Isabella Rossi

Francesca Viotti

Cecilia Mariotti

Statuto dell'Associazione culturale "Tortuga"

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, l'associazione culturale denominata "TORTUGA", con sede in via San Mansueto 4, 20136 Milano.

Art. 2 - Scopo

L'associazione non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Essa ha per obiettivo informare, consigliare e influenzare dibattito pubblico e *policy-makers* tramite attività di ricerca ed analisi volte alla pubblicazione di articoli rigorosi ma accessibili, alla collaborazione con *stakeholders* della cosa pubblica (pubblici, privati ed appartenenti al terzo settore) ed all'organizzazione di eventi di confronto.

Art. 3 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4 - Domanda di ammissione

Sono soci tutti coloro a cui viene offerta la possibilità di associarsi da parte del consiglio direttivo, previa partecipazione con esito positivo ad una sessione di selezione o coloro a cui verrà offerta possibilità di associarsi su iniziativa spontanea del consiglio stesso.

Le sessioni di selezione verranno indette su iniziativa del consiglio direttivo.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.

Lo status di associato non può essere trasmesso a terzi per atto *inter vivos*.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo

Ciascun membro potrà contribuire con le sue idee durante gli incontri e sarà aiutato nella realizzazione delle stesse con l'impegno dell'Associazione tutta

Le decisioni verranno prese con estrema trasparenza e sentito il parere dei membri attivi.

Ciascun membro deve contribuire, in linea con il ruolo stabilito, alla crescita dell'Associazione e partecipare attivamente ai lavori della stessa, presenziando fisicamente o telematicamente alle assemblee dei soci o alle riunioni dei team.

Art. 6 - Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria;
- morosità protrattasi per oltre 30 giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa richiesta;

- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio, ad esempio mancando di partecipare all'attività dell'associazione per un periodo prolungato (fatta eccezione per i soci *alumni*).

Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Art. 6bis – Alumnizzazione dei soci

Il socio *alumnus* perde voto in assemblea ordinaria ma partecipa in assemblea straordinaria. E' quindi anche esentato dal dovere di partecipare alle riunioni dei team.

I soci diventano *alumni* nel solo caso di alumnizzazione volontaria.

L'associato *alumnus* può essere riammesso su richiesta personale previa deliberazione a maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo.

Art 6tris – Decadimento dal Consiglio Direttivo

Il Consigliere che è assente ingiustificato per tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo è automaticamente dichiarato decaduto dall'Ufficio.

Il Consiglio Direttivo può deliberare in merito al decadimento di un suo membro per votazione a maggioranza dei due terzi qualora tale membro costituisca un ostacolo al buon andamento del Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo nominerà per cooptazione uno o più sostituti che rimarranno in carica fino alla prossima Assemblea che provvederà alla nomina definitiva. Il decadimento dal Consiglio direttivo non implica la radiazione come socio.

Art. 7 - Organi

Gli organi sociali sono:

- l'assemblea generale dei soci;
- il presidente
- il vice-presidente
- il tesoriere/segretario
- il consiglio direttivo

Art. 8 - Assemblea

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Art. 9 - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota associativa annua. I soci *alumnus* potranno prendere parte solo in assemblea straordinaria.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, un numero illimitato di associati.

Art. 10 - Compiti dell'assemblea

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà almeno otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo telefono, posta ed email.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per la programmazione dell'attività futura.

Spetta all'assemblea deliberare in merito all'eventuale modifica dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'associazione.

Art. 11 - Validità assembleare

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

Art. 12 - Assemblea straordinaria

Le eventuali modifiche del presente statuto, potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di undici, eletti dall'assemblea. Il consiglio direttivo nomina al proprio interno il presidente, vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere.

L'elezione del consiglio direttivo è svolta tramite espressione di un numero illimitato di preferenze, minimo tre, e vengono eletti i soci che ricevono almeno la maggioranza assoluta dei voti. In caso di meno di tre persone che raggiungono la maggioranza assoluta vengono eletti i tre che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze.

Tutti gli incarichi sociali si intendono esclusivamente a titolo gratuito.

Il consiglio direttivo rimane in carica un anno ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

Nel caso in cui uno o più dei componenti il consiglio direttivo sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale a favore dell'associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

Art. 14 - Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 15 - Convocazione Direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un consigliere, senza formalità.

Art. 16 - Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Art. 17 - Il bilancio

Il consiglio direttivo redige il bilancio, il rendiconto dell'associazione e ogni altra documentazione contabile che si rendesse necessaria per legge o per disposizioni dell'assemblea.

Art. 18 - Il Presidente

Il presidente, per delega del consiglio direttivo, dirige l'associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Art. 19 - Il Vice presidente

Il vice-presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 20 - Il Segretario - Tesoriere

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Art. 22 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 23 - Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione, dalle raccolte dei fondi.

Art. 24 - Sezioni

L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.



Art. 25 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esponenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità proposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Tale statuto costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto costitutivo in pari data redatto.

